

**Per Enzo.
Studi in memoria
di Vincenzo Matera**

a cura di
Lidia Capo e Antonio Ciaralli

**Firenze University Press
2015**

Per Enzo. Studi in memoria di Vincenzo Matera / a cura di Lidia Capo e Antonio Ciaralli – Firenze : Firenze University Press, 2015.
(Reti Medievali E-Book ; 25)

Accesso alla versione elettronica:

<http://www.ebook.retimedievali.it>

<http://digital.casalini.it/9788866558866>

ISBN 978-88-6655-885-9 (print)

ISBN 978-88-6655-886-6 (online PDF)

ISBN 978-88-6655-887-3 (online EPUB)

Le immagini di questo volume sono fornite a colori nelle versioni on line (www.ebook.retimedievali.it).

Certificazione scientifica delle Opere

Tutti i volumi pubblicati sono soggetti ad un processo di referaggio esterno di cui sono responsabili il Consiglio editoriale della FUP e i Consigli scientifici delle singole collane. Le opere pubblicate nel catalogo della FUP sono valutate e approvate dal Consiglio editoriale della casa editrice. Per una descrizione più analitica del processo di referaggio si rimanda ai documenti ufficiali pubblicati sul catalogo on-line della casa editrice (www.fupress.com).

Consiglio editoriale Firenze University Press

G. Nigro (Coordinatore), M.T. Bartoli, M. Boddi, R. Casalbuoni, C. Ciappei, R. Del Punta, A. Dolfi, V. Fargion, S. Ferrone, M. Garzaniti, P. Guarnieri, A. Mariani, M. Marini, A. Novelli, M.C., Torricelli, M. Verga, A. Zorzi.

CC 2015 Reti Medievali e Firenze University Press

Università degli Studi di Firenze

Firenze University Press

Borgo Albizi, 28

50122 Firenze, Italy

www.fupress.com

Printed in Italy

La presente opera e gli E-Book di Reti Medievali sono rilasciati nei termini della licenza Creative Commons Attribution 4.0 Unported (CC BY 4.0: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>).

Per una storia del “sistema”... o solo della sua percezione. Riflessioni prime e minime su alcune collezioni altomedievali di diritto canonico*

di Andrea Antonio Verardi

Ad Enzo...

Posset amicitiarum religio, et adultae inter nos planta gratiae nulla discretarum sentire damna regionum, si quod negatur aspectui, pensaretur alloquiis: et pigro corporum onere divisi, per illam quam e coelo sumpsit partem, animis iungeremur.
(Ennodio di Pavia, Epistola 10 a Luminoso.)

I secoli a cavallo tra tardo antico e alto medioevo hanno segnato per la storia del diritto canonico un periodo fondamentale per la raccolta e sistemazione del patrimonio normativo “tradizionale”: risalgono infatti al V secolo le prime raccolte che, organizzate cronologicamente, riportavano insieme i canoni dei più antichi concili della chiesa (Nicea, Ancira, Neocesarea, Antiochia, Gangra e Laodicea)¹; così come sono dei secoli VI e VII le numerose collezioni – circa

Abbreviazioni

Cod. Th. = *Codex Theodosianus. Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis*, ed. Th. Mommsen, I-II, Berolini 1905 (rist. Hildesheim 1990).

PL = J.P. Migne, *Patrologiae cursus completus: Series II, Ecclesia Latina*, I-CCXXI, Parisiis 1844-1865.

* Questo intervento, presentato in occasione della giornata di studi in onore di Vincenzo Matera, prende le mosse da alcune considerazioni che, nelle consuete cene del lunedì con Enzo, erano state al centro di lunghi dialoghi, sempre prodighi da parte sua di preziosi spunti e bibliografia, a margine dei lavori preparatori alla mia tesi dottorale; in attesa di un’*expertise* paleografica che, purtroppo, non venne mai, presi come eravamo dal pensare e parlare di cose di storia, di uomini, scritture, libri e musica. Le riflessioni che seguono, come ho avuto modo di precisare nel titolo, hanno solo la forma di un primo abbozzo di intuizioni, cui ho provato in quest’occasio-

40 – che hanno fatto parlare gli storici del diritto canonico di una “rinascenza” giuridica a partire dal pontificato di papa Gelasio (492-496)².

Queste raccolte, pur dissimili per struttura e, in parte, materiale selezionato³, sono comunque accomunate dal loro *status* di collezioni non “ufficiali”: come è noto infatti, in particolare nell’Occidente latino, l’iniziativa di raccolta e organizzazione degli *statuta ecclesiae* era lasciata all’intraprendenza di singoli individui o istituzioni locali, senza che fosse in alcun modo monitorata da una qualche autorità centrale⁴.

Questa sorta di autogestione nell’archiviazione e diffusione della normativa canonica occidentale ha prodotto una notevole differenziazione del diritto tradizionale della Chiesa, a seconda dei luoghi e dei periodi storici, che se da un lato ha favorito un’abbondante produzione di raccolte, dall’altro ha contribuito a diversificare notevolmente tra di loro le singole collezioni riguardo al contenuto: di norma infatti ogni redattore ha affiancato ad un nucleo principale centrato in particolare sui concili dell’antichità – ecumenici e particolari –, base comune delle raccolte più antiche, materiale, eterogeneo per provenienza e datazione, che riteneva più utile e/o di maggior valore a livello normativo. In questo senso si può affermare che l’autonomia redazionale abbia favorito una profonda inculturazione delle singole collezioni – le ha cioè adattate alla cultura del contesto di redazione –, rendendole potenzialmente una risorsa importante per gli studi storici non solo a carattere giuridico. Così strutturata infatti, ogni *collectio canonum* incarna in un certo senso la rappresentazione della struttura istituzionale, locale e/o universale, propria del suo autore e dell’ambiente nel quale egli si trovò ad operare – cioè rispecchia la declinazione locale di fenomeni istituzionali di più ampia portata –, differenziandosi per questo motivo dalla “coscienza del sistema”, così come era prospettata e pensata dalle autorità centrali – Chiesa, impero e regni locali⁵.

ne a dare un aspetto più organico; esse nascono da una serie di domande suscitate dallo stupore di trovarmi materialmente tra le mani un paio di collezioni di diritto canonico redatte in Gallia durante il VI secolo. Di queste mi sorprendevo il numero degli esemplari giunti sino a noi per il secolo in questione – circa una ventina –, la loro apparente similarità, così come le loro peculiarità. Per il concetto di “sistema” si veda Capitani, *Le istituzioni ecclesiastiche medievali*, p. 350: «per il sistema intendiamo – ed io anche altra volta l’ho inteso così – il complesso di istituzioni operanti in un dato contesto storico/cronologico, spazio/temporale, e operanti in potenziale dialettica di posizioni, in una semplice contiguità, che non è connessione, di disegni parziali e particolari».

¹ Su questa prima fase si veda Ohme, *Sources of the Greek Canon*, pp. 24-114 e Schwartz, *Die Kanonensammlung*, pp. 1-114.

² Le Bras, *Notes pour servir*, pp. 506-518.

³ Intorno alla fine del secolo VI si passò infatti da una organizzazione di tipo cronologico ad una di tipo sistematico, frutto probabilmente dell’influsso del *Digesto* di Giustiniano; a tal proposito si veda Gaudemet, *Storia del diritto canonico*, pp. 62-64.

⁴ Gaudemet, *Storia del diritto canonico*, pp. 49-54.

⁵ La proposta di utilizzare le collezioni di diritto canonico come fonti per una storia della cultura era stata avanzata per la prima volta da G. Le Bras nel 1929, che, in suo articolo apparso sulla «Revue historique de droit français et étranger», aveva sostenuto che «l’histoire des collections est la plus claire, la plus irrécusable histoire des idées» (Le Bras, *Notes pour servir*, p. 775). A

Qui di seguito dunque intendo proporre qualche riflessione, prevalentemente di metodo, in merito a una ricerca su questo tema, provando poi a verificarne la plausibilità con qualche esempio concreto. Naturalmente il lavoro in questione rappresenta solo un primo e modesto contributo, frutto di un *work in progress*, piuttosto che di ricerche mature, e, per tal motivo, spero che il lettore mi perdonerà se esso non sarà né esaustivo né, tantomeno, conclusivo.

Nell'affrontare questo argomento ho ritenuto opportuno limitare cronologicamente il mio discorso ad uno "sfocato" VI secolo, compreso tra l'ultimo ventennio del secolo V e gli anni Sessanta del VI, poiché in questo periodo si è giocata, in particolare nell'Occidente latino, una partita aperta per la creazione di nuovi assetti politico-istituzionali, il cui esito sarà tutt'altro che prevedibile, e cui parteciparono, in egual modo, Chiesa, impero e regni romano-barbarici, con le modalità proprie di un vivace contesto politico ancora in parte tardo antico⁶.

A livello istituzionale infatti, tra la questione calcedoniana (451) e la fine della guerra greco-gotica (553), si è assistito in Occidente ad una crescente concorrenzialità tra le istituzioni protagoniste della creazione e stabilizzazione del "sistema" istituzionale, con una conseguente sperimentazione reciproca di interazioni e definizioni delle sfere di competenza – si pensi al rapporto tra poteri di più o meno antica fondazione come l'impero e il papato, e tra questi e le nuove entità politiche frutto dell'affermarsi dei primi regni romano-barbarici.

1. *Una proposta metodologica: collezioni di diritto canonico come fonti per la storia della coscienza del sistema*

L'idea da cui intendo prendere le mosse, e che desidero verificare su alcuni casi esemplificativi, è la seguente: se, come si è detto, una collezione sembra

questa posizione fu ispirata poco dopo la sua monumentale opera *Histoire des collections* (la cui prima edizione uscì a Parigi nel 1931), con la quale lo studioso francese intendeva riprendere l'opera di Friedrich Maassen (*Geschichte der Quellen*, del 1870), e realizzare uno studio "culturale" e sistematico delle collezioni di diritto canonico medievali, dalle false decretali al decreto di Graziano, ma con un'ampia panoramica sulla situazione pregressa. Questo concetto era stato poi ripreso e in parte precisato circa mezzo secolo dopo da Gérard Fransen, che, in un suo contributo del 1971, aveva evidenziato l'importanza delle collezioni canoniche come «témoins privilégiés des nécessités d'une époque, des préoccupations des hommes d'Église, de la mentalité et des besoins d'une région. Elles nous permettent souvent de retrouver, à travers la vie du droit, – enseigné ou mis en pratique, – la vie tout court» (Fransen, *Principes d'édition*). Egli, però, riscontrava questa potenzialità solo per le collezioni di tipo sistematico, cioè quelle organizzate per temi e frutto di una selezione di canoni, per cui l'opera e la volontà dell'autore risultavano lampanti, e i cui risvolti culturali, visibili nella stringente selezione dei temi, erano maggiormente evidenti. Di conseguenza lo studioso francese assegnava alle più antiche collezioni, quelle ordinate cronologicamente, unicamente il ruolo filologico di testimoni di un testo, delle sue recensioni e delle sue trasformazioni, riducendo così fortemente la loro importanza di fonti per la storia della mentalità. Esse sono il frutto del modo in cui il loro autore percepisce l'autorità "legiferante" e il diritto, così come del suo desiderio di comunicarcelo, naturalmente con risvolti socio-politici non di poco conto.

⁶ Per un quadro sintetico sugli aspetti istituzionali di questo periodo storico, si veda Tabacco, *Egemonie sociali*, pp. 1-92.

essere il frutto di un'opera di selezione e composizione di materiale eterogeneo dipendente dalla volontà del suo autore e dai limiti del materiale che egli aveva a disposizione, essa dovrebbe riflettere, tendenzialmente, la particolare percezione che il redattore/assemblatore della raccolta, e naturalmente il contesto nel quale si trovò ad operare, hanno avuto del sistema istituzionale, così come le loro aspettative in proposito, cioè quale assetto istituzionale essi ritenevano più opportuno.

Prima di muovere qualsiasi riflessione, vi sono una serie di aspetti che credo sia il caso di considerare preliminarmente: cioè che tipo di prodotto sono le collezioni di diritto canonico e che funzione possono avere avuto nel contesto cronologico considerato. Certo la questione non è di facile trattazione, né si può pensare di proporre una qualche ipotesi di soluzione in questa sede: anche in questo caso, quindi, mi limiterò solo a qualche ipotesi generale, sulla quale mi riprometto di tornare con la dovuta attenzione in altra sede.

Scorrendo i paragrafi dell'opera *Geschichte der Quellen und der Litteratur* di Friedrich Maassen, dedicati alle collezioni del VI secolo, e sfogliando gli indici delle diverse raccolte⁷, si desume facilmente che esse si presentano come testi miscellanei, composti prevalentemente da documenti con valore normativo (atti di concili, lettere papali, documenti imperiali e regi), cui vengono affiancati, di norma, documenti accessori di varia natura: testi a carattere giuridico-amministrativo (*notitia civitatum et provinciarum*), storico e/o letterario (cataloghi papali, cataloghi episcopali, narrazioni di eventi che possono fungere da precedenti giuridici) e documenti liturgici.

Esse sono organizzate cronologicamente sino a tutto il secolo VI, mentre assumono progressivamente una struttura per temi sul finire dello stesso secolo.

Entrambe le tipologie di *collectiones*, così come l'evoluzione strutturale e concettuale che rappresentano, possono dirci qualcosa riguardo ad alcune delle funzioni che gli autori volevano attribuire loro: innanzitutto, e direi ovviamente, esse vennero redatte per archiviare insieme materiale ritenuto importante e di cui era necessaria una facile reperibilità e consultazione. A questo si aggiunge una loro realizzazione in funzione di particolari situazioni, nelle quali si rendeva necessaria l'esibizione di dossier documentari per supportare una certa posizione e/o risolvere una determinata questione – è questo, ad esempio, il caso della *collectio thessalonicensis*, redatta per dimostrare la dipendenza giuridica di questa Chiesa da quella di Roma, contro il tentativo di annessione costantinopolitano⁸. Naturalmente, oltre ad un valore prettamente "archivistico", esse furono redatte anche per facilitare la conoscenza e la circolazione delle norme e, in alcuni casi, sembrano aver avuto esse stesse valore normativo. È questo il caso, ad esempio, di una non ben identificata collezione canonica citata nel libro V dei *Libri Historiarum X* di

⁷ Maassen, *Geschichte der Quellen*.

⁸ Su questa collezione si veda Silva Tarouca, *Epistularum Romanorum Pontificum*.

Gregorio di Tours, la quale sembra aver goduto di una sua propria *auctoritas*, che gli proveniva, *in primis*, dal suo contenere leggi che erano direttamente ispirate da Dio, e che per questo godevano di una loro alta e assoluta legittimazione. Nella vicenda descritta da Gregorio, infatti, il ruolo della raccolta è fondamentale: il libro è incarnazione della legge, simulacro legittimante del materiale in esso contenuto. Lo dimostra chiaramente il racconto gregoriano, secondo cui un canone spurio inserito nella raccolta *ad hoc* da re Chilperico, in occasione di un sinodo contro il vescovo Pretestato di Rouen, venne comunque valutato dai vescovi convocati per l'occasione come autentico, solo perché contenuto nella suddetta collezione, o meglio materialmente nel codice che la conservava, malgrado le forti perplessità espresse a tal proposito da Gregorio nel suo resoconto⁹.

Inoltre esse rappresentarono soprattutto per le chiese periferiche, la memoria giuridica loro propria, sebbene si tratti comunque di una memoria fortemente selettiva e funzionale: queste raccolte infatti non conservarono e non dovevano conservare tutto, ma solo ciò che era, o sembrava, necessario agli occhi del loro autore in relazione al contesto nel quale egli operava¹⁰.

Ciò introduce un aspetto importante della questione, e spesso sottovalutato, cioè quello di una loro parzialità, caratteristica in fondo connaturata all'opera di selezione – il “fare memoria”, come è noto, è di per sé attività tutt'altro che neutra. L'assemblaggio di dossier documentari di varia provenienza in una raccolta materialmente unitaria, essendo atto fondamentalmente volontario, pur se mosso naturalmente da una qualche necessità, è infatti un'operazione non priva di aspetti *latu sensu* ideologici: molto è subordinato alla sola volontà dell'autore e dell'ambiente in cui lavora, dalla selezione del materiale alla sua organizzazione. Se è vero infatti che i redattori delle *collectiones canonum* altomedievali hanno agito per il desiderio di conservare e rendere fruibile il materiale giuridico ritenuto più importante, è anche vero che essi hanno operato secondo le proprie convinzioni, proponendo come reale la loro peculiare visione del sistema, e che, nel farlo, hanno compiuto determinate scelte secondo una ben precisa volontà narrativa¹¹.

Come ha proposto Emanuele Conte, nell'opera di raccolta di materiale giuridico emerge l'ottica dell'utilizzatore¹². Si potrebbe aggiungere che, nel caso specifico delle collezioni canoniche altomedievali, poiché mancava per i secoli in questione un'unica autorità centrale, avente il compito di pubblicarle,

⁹ Gregorio di Tours, *Libri Historiarum X*, L. V c. XVIII. Su questo argomento è in preparazione un mio breve contributo, in cui analizzo le posizioni di Chilperico e Gregorio sulle competenze giuridiche delle istituzioni di cui sono rappresentanti.

¹⁰ Sulla parzialità della memoria, si veda Assmann, *La memoria culturale*, e Assmann, *Ricordare*.

¹¹ Per il concetto di volontà narrativa intendo la capacità degli autori di un'opera di scegliere struttura, temi e modi espositivi, in modo tale da rendere il loro testo funzionale al raggiungimento di fini determinati. Per questa definizione si veda anche Verardi, *La genesi del Liber Pontificalis*, p. 12.

¹² Conte, *Diritto comune*, pp. 55-59.

il punto di vista che emergeva da esse era quello del loro autore: egli era certo “utilizzatore”, ma era spesso anche, per certi versi, colui che rendeva pubblico il materiale normativo emanato dalle diverse autorità.

Non è possibile appurare *a priori* se ciò sia avvenuto in buona fede (se cioè l'autore abbia raccolto solo il materiale che aveva a disposizione) o per qualche ragione *lato sensu* pubblicistica/ideologica (cioè se con la sua selezione egli abbia voluto proporre volontariamente una particolare idea del sistema politico e normativo vigente): solo lo studio incrociato tra i dati offerti dalle collezioni e il loro contesto di redazione potrà permettere di analizzare la questione caso per caso¹³. Quello che può essere invece indagato, a mio avviso con buona approssimazione, è la peculiare rappresentazione del sistema che esse testimoniano, e in particolare i manoscritti che le conservano, che spesso sono la concrezione non solo della volontà dell'autore della raccolta, ma anche di quella dei copisti/fruitori che l'hanno copiata.

A ben guardare dunque, è la struttura stessa delle collezioni a possedere diversi indicatori utili per questo tipo d'indagine: sono convinto infatti che il materiale selezionato, così come la sua organizzazione all'interno di una raccolta, rispecchino la struttura istituzionale che il suo autore aveva in mente. Quest'ultimo, a rigor di logica, avrà inserito nella raccolta solo le norme emanate da autorità o istituzioni che ai suoi occhi avevano giurisdizione sul territorio in cui egli si trovava ad operare, oppure sul tema che intendeva trattare, o ancora sull'istituzione di cui egli faceva parte o a cui era destinata la raccolta.

Così, ad esempio, la struttura data dal suo anonimo autore alla *collectio* di Chieti¹⁴, una raccolta composta in Italia negli anni successivi alla morte di papa Ormisda (523)¹⁵, rispecchia fedelmente la complessità del contesto istituzionale italico precedente alla guerra greco-gotica, dove imperatore, re goto e papa cercavano di affermare o ampliare la portata della loro giurisdizione sulle vicende ecclesiastiche. La *collectio*, infatti, contiene 44 testi databili tra il 314 e il 502, ordinati il più delle volte cronologicamente – l'ordine non è sempre rispettato –, dove, accanto ai più antichi concili dell'antichità, appaiono lettere papali, e rescritti imperiali e regi relativi a problemi della Chiesa¹⁶.

¹³ Uno studio di questo tipo è stato già affrontato da C. Gallagher in *Church Law and Church Order*, a proposito dei rapporti tra le collezioni di diritto canonico occidentali e quelle orientali per tutto il medioevo.

¹⁴ La raccolta è nel ms Reg. lat. 1997, conservato presso la Biblioteca Apostolica Vaticana. Questo testimone è stato datato dai paleografi tra l'VIII e la metà del IX secolo. Su questo argomento si veda in particolare Kéry, *Canonical Collections*, p. 24, con ulteriore bibliografia e, per gli aspetti codicologici e paleografici, Supino Martini, *Per lo studio delle scritture altomedievali italiane*, pp. 133-154.

¹⁵ Essa fu composta in Italia, forse a Roma, poco dopo la morte di Ormisda (523), secondo Fournier-Le Bras, (*Histoire des collections*, I, pp. 25-26), mentre secondo il Wirbelauer (*Zwei Päpste*, pp. 211-213) si tratterebbe di un prodotto pubblicistico databile al periodo dello scisma laurenziano. Differiscono da questa datazione Kéry (*Canonical collections*, p. 24), che la data intorno al 525, e Jasper-Fuhrmann (*Papal letters*, p. 27, n. 107 e pp. 49-51), che propongono genericamente una datazione agli inizi del VI secolo.

¹⁶ In particolare la raccolta è composta da: i canoni dei concili di Ancira, Neocesarea, Gangra e Antiochia nella *versio prisca*; l'*actio I* e i canoni del concilio di Cartagine del 419; i canoni e le

Così ancora, se una raccolta è stata redatta all'interno di un contesto politico/geografico formalmente sottoposto alla giurisdizione di una certa autorità, anch'essa dotata di una legislazione che intersecava per materia trattata quella ecclesiastica, prendiamo ad esempio quella imperiale, il fatto che questa non venga in alcun modo citata nei testi contenuti nella *collectio* potrebbe essere un segno della volontà del suo autore di celarne la competenza riguardo alla materia trattata – nel nostro caso esclusivamente il diritto riguardante la vita della Chiesa.

Emblematico in questo senso è l'esempio della *collectio* di Modena¹⁷, una raccolta di probabile origine romana redatta entro il pontificato di Gregorio Magno, composta unicamente da decretali papali e da disposizioni liturgiche e di diritto canonico, quest'ultime tratte dal *Liber Pontificalis*, per i pontificati da Lino a Leone Magno¹⁸: segno evidente del tentativo di rappresentare il diritto canonico unicamente legato all'autorità e all'attività dei vescovi di Roma, malgrado la corposa produzione normativa civile che, già all'epoca, regolava molti aspetti della vita della Chiesa.

Un indizio del grado di *auctoritas* riconosciuta alle diverse istituzioni, invece, può essere riscontrato nell'ordine con cui il materiale è disposto nella raccolta: sebbene l'organizzazione dei documenti sia per i secoli in esame fondamentalmente cronologica – secondo la quale i testi più antichi sono anche quelli che godono di un'*auctoritas* maggiore –, vi è comunque nelle diverse *collectiones* una chiara strutturazione interna per macrosettori – solitamente, concili dell'antichità, decretali papali, rescritti imperiali, sinodo locali e disposizioni regie – il cui ordine sembra poter rispecchiare la percezione che il loro autore aveva dell'importanza delle diverse istituzioni. Non credo infatti sia casuale che molte tra le collezioni di questo secolo si aprono con un dossier relativo ai più antichi concili dell'antichità, dato che la loro *auctoritas* era comunemente riconosciuta come fondante, così come non lo è il fatto che non tutte facciano seguire a questo le decretali papali o si concludano con un dossier di sinodo locali.

Dati di questo tipo potrebbero essere utili anche per analizzare l'evoluzione nel tempo della percezione del sistema all'interno delle singole raccolte – e

sottoscrizioni del concilio di Calcedonia (anche questi nella *versio prisca*); i canoni di Costantinopoli (cui è aggiunto il c. 28 di Calcedonia) e la lista dei vescovi partecipanti; quelli di Nicea e Serdica; decretali di papa Siricio, Leone Magno, Celestino I, Gelasio, Zosimo; uno scambio epistolare tra papa Bonifacio I e l'imperatore Onorio; un editto di Galerio; le sinodo romane tenutesi tra il 499 e il 502, con le relative lettere teodoriciane; un catalogo papale che giunge sino a Ormisda; l'apocrifo concilio silvestrino dei 178 vescovi; un estratto dal *Constitutum Silvestri*.
¹⁷ La raccolta è conservata nel ms O. I. 12 della Biblioteca Capitolare di Modena, datato tra la fine del VII e gli inizi dell'VIII secolo, precisamente dopo il 601 (Maassen, *Geschichte der Quellen*, p. 797 e Wirbelauer, *Zwei Päpste*, pp. 184-185); inizio VII secolo (Kéry, *Canonical collections*, p. 22); la sua origine è attribuita unanimemente all'Italia, e Wurm (*Studien und Texte*, p. 32) e Kéry (*Canonical collections*, p. 22) specificano come possibile luogo di origine Bobbio.

¹⁸ A mio avviso la raccolta non attribuisce alcuna disposizione direttamente a Pietro poiché la fonte principale sulla quale è esemplata, cioè il *Liber Pontificalis*, non contiene notizie di questo tenore nella biografia del *princeps apostolorum*.

dunque anche all'interno dei contesti geografici – in cui furono rimaneggiate. Una variazione nell'ordine dei dossier documentari rispetto all'indice posto in apertura di una raccolta, infatti, qualora non sia motivata da un errore di tipo meccanico/codicologico, potrebbe essere il segno di un cambiamento di prospettiva dei copisti/fruitori rispetto al primo autore.

La struttura delle collezioni, e la particolare selezione del materiale realizzata dai loro redattori, possono infine offrire informazioni importanti riguardo all'estensione della giurisdizione delle diverse autorità rappresentate e alle loro rispettive sfere di competenza.

Nel primo caso, è l'individuazione dei destinatari dei diversi testi all'interno dell'*inscriptio*, ove sia presente, a poter indicare quale fosse la percezione dell'ampiezza dell'autorità giurisdizionale delle singole istituzioni. Così, ad esempio, la decretale di papa Gelasio destinata «universis episcopis per Lucaniam et Brutios et Siciliam constitutis», venne riportata in gran parte delle *collectiones* di questo secolo (cioè quella di Frisinga, la Quesnelliana, quella di Chieti, la Sanblasiana, la Vaticana e quella di Reims), semplicemente con l'indicazione «universis episcopis per unamquamque provinciam constitutis», attestando, a mio avviso, un'avvenuta variazione nella percezione della portata giurisdizionale della “normativa” emanata dal vescovo di Roma¹⁹.

Nel secondo, invece, è l'analisi contenutistica dei diversi testi che compongono la raccolta, o anche solo delle loro brevi descrizioni presenti negli indici, a segnalarci quali argomenti sono trattati e da quali istituzioni. In particolare questo tipo di dato è interessante in presenza di diverse istituzioni che regolamentano la stessa materia: in questo caso è la selezione del materiale a indicarci cosa è ritenuto di esclusiva competenza di una di esse e cosa no. Così non mi sembra essere un caso che, in Occidente, la maggior parte delle volte che documenti emanati da autorità civili sono stati inseriti all'interno di una raccolta, siano essi imperiali o regi, la sfera di competenza loro riservata era per lo più legata a problemi di ordine pubblico, in particolare la persecuzione di eretici e le doppie elezioni dei vescovi di Roma.

A verifica di quanto appena osservato, proverò ora ad analizzare una serie di raccolte redatte nel VI secolo sia in Occidente, sia in Oriente, tralasciando per il momento l'analisi degli indicatori relativi a giurisdizione e sfere di competenza. Ho comunque ritenuto utile condurre l'esame dei diversi casi in maniera sia diacronica, sia sincronica: valuterò cioè alcune raccolte significative per diffusione e/o contenuto, redatte nello stesso luogo ma in periodi differenti (in questo caso la mia attenzione sarà rivolta principalmente alla città di Roma e alle realtà locali orbitanti intorno ad essa), così come collezioni prodotte nello stesso periodo nell'Occidente latino e a Bisanzio (mi soffermerò in particolare su collezioni italiane, della Gallia meridionale e costantinopolitane).

¹⁹ Sull'importanza dell'*inscriptio* e della parte iniziale delle decretali papali, si veda Jasper-Fuhrmann, *Papal Letters*, pp. 20-22.

2. Un primo saggio: il caso di alcune collezioni romane del VI secolo

La particolare situazione istituzionale della Chiesa della città di Roma, con la sua doppia dimensione, locale e universale, giurisdizionalmente ancora sottoposta all'impero ma in cerca di una sempre maggiore autonomia rispetto alle autorità laiche, rende le collezioni prodotte all'interno di questo contesto "oggetti" esemplari sui quali condurre l'analisi²⁰.

Per l'arco cronologico in esame, le collezioni di origine romana, cittadine o prodotte in aree ad essa limitrofe, sono otto: due della fine del secolo V, le *collectiones Quesnelliana* e di Frisinga, databili ad un periodo successivo al 494/495²¹; tre databili entro la fine del pontificato di papa Ormisda (514-523): la raccolta Sanblasiana, quella Vaticana e la famosa Dionisiana²²; due redatte tra il 523 e il 531: la *collectio* Teatina e quella di Tessalonica²³; e una, infine, appartenente alla seconda metà del secolo VI, la cosiddetta raccolta Avellana (redatta tra il 553 ed il 555)²⁴.

Non mi è possibile ovviamente considerarle qui tutte: mi limiterò quindi a tre di esse che, per caratteristiche e fortuna, sono le più rappresentative: la *Quesnelliana*, la *Dionisiana* e l'*Avellana*.

2.1. La raccolta Quesnelliana

La prima raccolta, che prende il nome dello studioso che per primo la editò nel 1675²⁵, fu redatta da un autore anonimo dopo il 494, all'interno dunque di un contesto politico-istituzionale, come è noto, difficile e segnato da repentine evoluzioni: Teodorico aveva da poco installato il suo regno in Italia, mentre il papato tentava di affermare la sua autorità giurisdizionale sulle altre Chiese, in particolar modo nei confronti dell'impero, i cui stretti rapporti con la Chiesa costantinopolitana, minacciavano le sue prerogative primaziali²⁶.

²⁰ Per un quadro esaustivo del periodo si veda *Storia del Cristianesimo*, 3, in particolare pp. 93-118, 154-189, 274-310; per gli aspetti prettamente legati al diritto canonico, Gaudemet, *Storia del diritto canonico*, pp. 171-330.

²¹ Per la *Quesnelliana* e la *Collectio* di Frisinga si veda Kery, *Canonical Collections*, rispettivamente pp. 27-29 e pp. 2-3, con una breve presentazione delle raccolte e ulteriore bibliografia.

²² Per le *collectiones Sanblasiana* e *Vaticana* si veda Kery, *Canonical Collections*, rispettivamente pp. 29-31 e pp. 25-26. Per la *Dionisiana* invece, oltre a Kery, *Canonical Collections*, pp. 9-13, si veda anche il fondamentale saggio di Wurm, *Studien und Texte*.

²³ Per la *Collectio Teatina* si veda Supino Martini, *Per lo studio delle scritture*, pp. 133-154. La *collectio* di Tessalonica è stata edita da Silva Tarouca, *Epistularum Romanorum Pontificum*.

²⁴ La *collectio Avellana* è stata edita da O. Günther, *Epistulae Imperatorum*. Per una riconsiderazione della sua origine e datazione alternativa a quella di Günther, si veda Wirbelauer, *Zwei Päpste*, pp. 122-138.

²⁵ La *collectio* manca ancora di un'edizione critica moderna; essa è infatti disponibile nella sua *editio princeps* curata da Quesnel, *Ad S. Leonis Magni Opera*, coll. 13-242; Ballerini, *Codex canonum ecclesiasticorum*, coll. 1-472 (si tratta in realtà di una correzione dell'edizione di Quesnel), riprodotta in Migne, *PL* 56, coll. 359-746.

²⁶ Su questo argomento una sintesi essenziale in Sotinel, *Roma e l'Italia*, pp. 274-310, con ulteriore bibliografia.

Sebbene nel corso degli studi siano state avanzate diverse ipotesi sulla sua origine, la presenza al suo interno di materiale quasi esclusivamente papale e l'assenza di testi di sinodo locali fanno propendere per una sua localizzazione romana, contro le tesi, comunque recessive, che la collocavano in un contesto gallico²⁷.

Nel più antico manoscritto che la conserva *in integrum*, il codice Einsiedeln, Stiftsbibliothek, 191 (277), databile tra l'VIII e il IX secolo, che ho avuto modo di consultare personalmente, essa è descritta sinteticamente con il titolo «Continet codex iste canones ecclesiasticos et constituta sedis apostolicae», indicando così quali sono le due principali autorità riconosciute dal suo autore e/o dal copista del manoscritto: i padri della Chiesa e la sede petrina. In esso non viene fatta infatti alcuna menzione dell'autorità imperiale, che è comunque presente nella raccolta con una serie di documenti (alcune costituzioni di Valeriano III e Marciano legate al concilio di Calcedonia, oppure ancora quelle di Onorio e Teodosio relative alla questione pelagiana).

In questo stesso manoscritto, così come negli altri testimoni più tardi, essa è composta da 98 documenti, databili tutti entro il pontificato di Gelasio (492-496), che nello specifico sono: canoni e altri atti dei concili greci ed africani, decretali di Damaso, Siricio, Innocenzo I, Zosimo, Bonifacio I, Celestino I, Leone I, Gelasio I, e un grosso numero di testi riguardanti le dispute dogmatiche del IV come del V secolo, cioè una ricca raccolta di documenti sull'eresia di Pelagio e Celestio, una di documenti sulla vicenda di Acacio e una serie di costituzioni imperiali emanate in merito alle dispute teologiche del V secolo. Ad una prima valutazione complessiva, l'ordine della raccolta si presenta piuttosto arbitrario, sebbene si noti comunque una struttura di base di tipo cronologico; non sono inoltre riscontrabili variazioni tra l'indice posto in apertura della *collectio* e il corpo della stessa.

Per individuare le autorità presenti nella collezione e i loro possibili rapporti risulta particolarmente utile la valutazione di un testo d'apparato come la *capitulatio*: lo stringato indice posto in apertura della collezione, infatti, costringendo l'autore a una sintesi estrema, si presenta a mio avviso come un indicatore per valutare la percezione che egli aveva del materiale raccolto, poiché dichiara subito autori, destinatari e temi per cui un testo è stato selezionato.

Innanzitutto, appare evidente che su 98 documenti indicizzati, solo 25 non sono indicati come emanati, o diretti ad un pontefice: di questi, 7 sono documenti di origine varia raccolti contro l'eresia di Euthyche, 3 fanno parte di un dossier antipelagiano, 12 sono riconducibili ai principali concili ecumenici, 2 riguardano la condanna di Acacio, e la *Regula Formatarum* dello

²⁷ Diverse ipotesi di localizzazione geografica sono state avanzate da Maassen, *Geschichte der Quellen*, pp. 486-500 (Gallia), e Duchesne, *Collection romaine*, pp. 159-162 (Arles); mentre Silva Tarouca, *Nuovi studi*, pp. 552-559, Le Bras, *Notes III*, pp. 511-513, Wurm, *Studien und Texte*, pp. 82-87 e Mordek, *Kirchenrecht und Reform*, p. 239, si sono pronunciati a favore di una sua origine romana.

Pseudo-Attico, un sorta di guida per la compilazione delle *litterae formatae*, la cui regolamentazione è tradizionalmente attribuita al concilio di Nicea.

Questa preminenza istituzionale pontificia è confermata, per contrasto, anche dallo spazio e dal ruolo assegnato alle altre autorità giuridiche: cioè i principali concili dell'antichità (*scil.* la Chiesa tradizionale), l'imperatore e pochissimi vescovi, in particolare quelli delle sedi di Cartagine e Alessandria.

Ai primi è assegnato il ruolo tradizionale di *fundamenta* del sistema normativo della Chiesa, entro la cui tradizione si inserisce, necessariamente, qualsiasi iniziativa ad essi successiva; al secondo, nel rispetto delle sue prerogative in materia di ordine pubblico, viene riservato il ruolo principale nella conferma della condanna di alcuni eretici e nell'attuazione del loro esilio²⁸; ai terzi, metropolitani delle rispettive province, il ruolo di esecutori di decisioni prese per volontà o sotto la guida del romano pontefice.

La stessa tendenza si riscontra anche se si prova a fare un quadro dell'estensione geografica della giurisdizione delle autorità rappresentate. La collezione infatti, in virtù delle informazioni offerte dall'indice sembra essere costruita in modo tale da far apparire la giurisdizione papale come la più ampia possibile: come è facile notare, gli attributi di carattere geografico inseriti nel titolo dei documenti sono riportati sempre e solo ove sia menzionato anche il papa quale destinatario o estensore del documento – soltanto in due casi la prassi dell'autore sembra distaccarsi dalla norma, ma non è che un'apparenza, dato che per quegli stessi luoghi, Cartagine e Alessandria, l'autorità papale era già stata indicata in precedenza.

Sulla base di questi dati dunque si può sostenere che la raccolta *Quesneliana* si inserisce pienamente all'interno della dimensione ideologica post-calcedoniana: il suo autore infatti fa sue le tesi di Leone Magno e Gelasio riguardo alla superiorità dell'autorità della Chiesa romana in materia di diritto e teologia, pur riconoscendo che l'azione del papa si svolgeva in un contesto giuridico e istituzionale tradizionale. Se è vero infatti che il vescovo di Roma è rappresentato come l'autorità giuridicamente più importante, è anche vero che, nella mente dell'autore della *collectio*, lo è solo perché il suo operato è fedele all'antico diritto tradizionale della Chiesa. L'autore di questa raccolta, dunque, sembra aver recepito completamente il tentativo d'ascesa dell'autorità papale in campo giuridico, per tal motivo la annovera tra le altre istituzioni all'interno del sistema preesistente. Rispetto a coloro che avevano operato qualche decennio prima, però, riserva al vescovo di Roma una posizione di preminenza rispetto alle altre autorità percepite come aventi giurisdizione: sebbene infatti la documentazione pontificia appaia accanto a quella dei concili dell'antichità e dell'imperatore, allo stesso tempo, la struttura della collezione riserva alla prima un'evidente centralità.

²⁸ Per le competenze imperiali in questa maniera si veda *Cod. Th.* 16.5.0 *De Haereticis*.

2.2 *La collectio Dionisiana*

Di poco successiva è la seconda raccolta, o meglio le due collezioni – redatte in più versioni – oggi conosciute con il nome di *collectio Dionisiana*: sotto questo nome hanno infatti circolato nei secoli medievali un *liber canonum* e un *liber decretalium*, redatti sicuramente a Roma entro il 523 ad opera di Dionigi il Piccolo, un monaco originario della Scizia, trasferitosi nell'Urbe sul finire del secolo V, ed esperto in diritto, traduttore e computista²⁹.

Egli operò all'interno di un quadro politico-istituzionale fortemente turbolento: nei primi decenni del secolo VI, infatti, sulla Chiesa di Roma incombevano ben due scismi, quello acaciano (484-519) e quello laurenziano (498-506).

Il primo aveva separato la Chiesa romana da quella di Costantinopoli per ragioni di carattere teologico, legate all'eresia monofisita condannata da Roma, cui si aggiungevano anche dissapori in materia di politica religiosa: formalmente esso fu causato dalla pubblicazione da parte dell'imperatore Zenone di un testo teologico (il cosiddetto *Henotikon*) che apriva alle posizioni monofisite orientali, contro la dottrina duofisita professata da Roma, ma in realtà i rapporti tra le due Chiese risentivano fortemente delle dispute avvenute durante il recente concilio di Calcedonia (451)³⁰. L'altro, invece, tutto interno alla Chiesa cittadina, l'aveva letteralmente spaccata al suo interno per ragioni di politica istituzionale: infatti, nel periodo di sede vacante dopo la morte di papa Anastasio II (498), due partiti differenti, uno filo orientale ed uno più propenso alla collaborazione con il sovrano goto Teodorico, avevano eletto come successore di Pietro rispettivamente il presbitero Lorenzo e il diacono Simmaco³¹. Entrambi gli scismi, come è noto, si risolsero sotto il pontificato di papa Ormisda (514-523), che prima pacificò la Chiesa romana al suo interno pacificando il clero, e poi avviò una lunga trattativa per un riavvicinamento con l'impero d'Oriente, che portò alla conclusione dello scisma acaciano³².

Secondo l'opinione diffusa degli storici del diritto, il monaco scita redasse in primo luogo un *Liber canonum* che conteneva, in traduzione latina, i 50 *Canones apostolorum* e i concili di Nicea, Ancira, Neocesarea, Gangra, Antiochia, Laodicea, Costantinopolitano I, Calcedonia, Sardica e Africani³³.

²⁹ Sulla figura del monaco scita si veda Mordek, *Dionigi il Piccolo*. Per quanto riguarda l'analisi della sua opera, essa si presenta per certi aspetti più semplice del caso precedente: da un punto di vista storico-filologico infatti l'edizione di Strewé della raccolta *canonum* e, soprattutto, lo studio di Wurm, *Studien und Texte*, sull'origine e la composizione del *liber decretalium*, permettono di lavorare su dati affidabili; l'interesse suscitato dalla raccolta nella storia degli studi, inoltre, fa sì che questa raccolta sia la più e meglio studiata della sua epoca, permettendomi dunque di essere qui più breve.

³⁰ Su questo si veda Fraisse-Coué, *La crescente incomprendimento*, pp. 154-190.

³¹ A tal proposito è tutt'ora fondamentale Sardella, *Società, Chiesa e Stato*.

³² Su questo ci informa l'autore della vita di Ormisda del *Liber Pontificalis*, in Duchesne, *Le Liber*, pp. 98-100.

³³ Questa prima redazione è stata ricostruita ed edita da Strewé, *Die Canonessammlung*. Sulla collezione di Dionigi si veda anche Fowler Magerl, *Clavis Canonum*, pp. 29-32.

Questa raccolta venne pubblicata in tre differenti redazioni, di cui l'ultima, databile al 523 e non giunta sino a noi se non per la prefazione, sembra fosse stata commissionata direttamente da Ormisda e presentava i testi antichi nell'originale greco con a fronte una traduzione latina, si apriva con i canoni di Nicea e si concludeva con quelli di Calcedonia. Inoltre, da quest'ultima versione erano stati eliminati quei testi «quos non admisit universitas», cioè i «Canones, qui dicitur apostolorum, et Serdicensis concilii atque Africanæ provinciae», come lo stesso autore sostiene nel prologo³⁴.

Sarebbe interessante chiarire cosa Dionigi intendesse per *universitas*, considerando che i canoni degli apostoli, accettati dai Greci, erano stati bollati a Roma come apocrifi proprio negli stessi anni in cui venne redatta la sua raccolta; mentre quelli di Sardica, che avevano avuto una diffusione complicata sia in lingua latina che greca, erano stati recepiti da entrambe le Chiese. A prescindere da ciò, la premessa a questa nuova versione segna un momento particolare per il diritto canonico altomedievale, poiché non solo essa è dedicata ad un papa, Ormisda, ma l'autorità dei vescovi di Roma ispira tutta l'opera del monaco scita, il quale li presenta come i custodi dei canoni niceni contro i numerosi tentativi di loro perversione.

Per tale motivo questa collezione, in particolare nella seconda e terza redazione, mi sembra testimoniare un netto cambiamento nella percezione dell'autorità papale rispetto all'esempio analizzato in precedenza, anche se mancano del tutto le lettere papali. Credo infatti che mentre la struttura della *Quesnelliana*, organizzata cronologicamente in concili dell'antichità e decretali papali, volesse rappresentare la legislazione papale come legittimata dalla sua fedeltà al diritto tradizionale – di cui era nella raccolta, materialmente, naturale prosecuzione –, in quella della dionisiana invece i ruoli appaiono rovesciati. In quest'ultima infatti i canoni dei concili dell'antichità sono ritenuti validi e collezionabili solo se conformi al diritto riconosciuto dalla sede di Pietro³⁵, la quale godeva ormai di autorità ampia e propria.

Del resto Dionigi compose anche una raccolta di sole decretali papali, la prima di questo tipo nella storia del diritto canonico. Si tratta di una collezione conosciuta con il titolo *Praeteritorum Sedis Apostolicae praesulum constituta*, redatta forse sotto il pontificato di Ormisda, tra il 514 ed il 523, e composta da 39 decretali papali: 1 di Siricio, 21 di Innocenzo I, 5 di Zosimo, 3 Celestino, e 1 rispettivamente per Leone, Gelasio e Anastasio II (morto nel 498)³⁶. In questi stessi anni venne redatta anche la versione più antica del *Libro Pontificalis*, i cui autori ebbero, come Dionigi, uno spiccato interesse per

³⁴ Il testo della prefazione è edito dal Maassen, *Geschichte der Quellen*, pp. 960-965.

³⁵ Se si considera il complesso contesto istituzionale in cui la raccolta di Dionigi fu redatta, anche e forse soprattutto in relazione ai precari equilibri interni alla chiesa cittadina, l'assenza in essa di documentazione imperiale o papale potrebbe essere motivata dalla volontà di offrire al clero una memoria "normativa" della Chiesa ampiamente condivisibile: tradizionale e romana allo stesso tempo.

³⁶ Su questa collezione si veda Wurm, *Studien und Texte*.

l'attività normativa papale, presentata in quel testo come l'unica autorità ad essere riconosciuta come legiferante³⁷.

Dunque l'opera di Dionigi si distingue dalle raccolte precedenti poiché la prima ad essere fortemente collegata con il l'episcopio romano e con i fermenti ecclesiologici che interessarono il clero cittadino in quegli anni, lo stesso milieu culturale che 'inventò' il *Liber Pontificalis*. Alla luce di ciò, egli si differenzia dai suoi predecessori sia per la particolare struttura scelta per le sue opere, sia, e soprattutto, per aver proposto, per la prima volta in una collezione di diritto canonico, una visione del sistema completamente esemplata, come già accennato in precedenza, su quella proposta in quegli stessi anni dai vescovi di Roma – Leone, Gelasio I e Simmaco.

2.3 *La collectio Avellana*

L'ultimo esempio, quello della raccolta *Avellana*, si colloca invece in un quadro politico notevolmente mutato e, per certi aspetti, privo delle incertezze istituzionali che avevano caratterizzato il periodo precedente: un profondo e sanguinoso conflitto, scoppiato tra i Goti d'Italia e i Bizantini di Giustiniano, aveva infatti interessato il territorio della Penisola tra il 535 e il 553, segnando il suo ritorno sotto la sovranità diretta dell'imperatore d'Oriente³⁸.

A partire dal 553, dunque, il papato si trovò nuovamente ad agire sotto lo stretto controllo imperiale, interrompendo così il processo di progressiva emancipazione dalle autorità pubbliche intrapreso sin dai tempi del concilio di Calcedonia – vicenda questa che portò alcuni pontefici a cedere alla pretese imperiali in campo dogmatico, causando una rottura con alcune delle Chiese più importanti dell'Italia settentrionale (Milano ed Aquileia)³⁹.

La collezione in questione, secondo l'analisi del testo effettuata da Otto Günther in occasione dell'edizione critica del 1895-1898, potrebbe essere stata redatta a Roma sotto il pontificato di papa Vigilio, tra il 553 ed il 555⁴⁰, sebbene nel 1994 Wirbelauer abbia proposto una datazione della prima parte della raccolta agli anni dello scisma laurenziano, identificando il suo autore in un qualche sostenitore dell'avversario di Simmaco⁴¹. Io stesso, in occasione della mia tesi dottorale, ho avanzato una proposta alternativa alle due precedenti, anticipando la composizione della raccolta agli anni contemporanei, o di poco successivi, alla doppia elezione di Dioscoro e Bonifacio II,

³⁷ Ho avuto modo di sottolineare la dimensione giuridica della redazione più antica del *Liber Pontificalis* all'interno della mia tesi di dottorato: Verardi, *La genesi del primo Liber Pontificalis*, in particolare pp. 128-359 (in corso di stampa presso l'Istituto storico italiano per il medioevo).

³⁸ Sul contesto politico istituzionale si vedano Maraval, *La politica religiosa*, pp. 373-406; e Sotinel, *Il fallimento in Occidente*, pp. 407-432, con ulteriore bibliografia.

³⁹ Mi riferisco ai motivi che causarono il cosiddetto scisma dei Tre capitoli.

⁴⁰ Günther, *Epistulae Imperatorum*.

⁴¹ Wirbelauer, *Zwei Päpste*, pp.122-128.

individuando come suo autore un possibile sostenitore del potere goto, forse non un chierico⁴².

Come è noto la raccolta in questione è composta da 244 documenti, tra decretali e lettere papali ed imperiali, atti di ufficiali pubblici e testi di carattere pseudo storico. Inoltre, caso del tutto particolare nelle collezioni canoniche di questo secolo, non contiene alcun canone dei concili dell'antichità⁴³.

Nello specifico la raccolta, che inserisce accanto a molte decretali papali autentiche tutta una serie di *Gesta* apocrifi connessi con la storia antica del papato, riporta in VI sezioni distinte i seguenti documenti:

- I: documenti 1-40, che riguardano lo scisma tra Damaso e Ursino (lettere 1-13), quello di Bonifacio e Eulalio (lettere 14-37), e tre lettere (38-40) di alcuni imperatori romani (Onorio nel 404, e Massimo nel 385-387).
- II: documenti 41-50, che riguardano la Chiesa africana e la sua condanna del pelagianesimo sotto Innocenzo (401-417) e Zosimo (417-418).
- III: documenti 51-55, lettere di Leone Magno (440-461), tutte del 460 e non attestate in altre collezioni.
- IV: documenti 56-81 e 94-104; si tratta di lettere di papa Simplicio (468-483), Felice III (483-492), Gelasio I (492-496) e Simmaco (498-514) relative allo scisma Acaciano (470-519). I documenti 82-93 sono datati tra il 536 ed il 553.
- V: documenti 105-243, lettere di papa Ormisda (514-523) o a lui dirette, redatte in un periodo compreso tra il 514 ed il 523.
- Il testo 244, cioè lo scritto di Epifanio di Salamina *de duodecim gemmis*, sarebbe stato aggiunto in seguito.

Basta scorrere la lista dei 244 documenti che la compongono per rendersi conto di quanto questa collezione sia differente da quelle che l'hanno preceduta.

Diversamente dalla tendenza riscontrata nelle due collezioni precedenti, esclusivamente centrate su fonti canoniche, con una progressiva accentuazione della centralità dell'autorità giuridica del vescovo di Roma, nell'*Avellana* il sistema normativo ecclesiastico viene rappresentato nuovamente nella sua complessità di rapporti istituzionali: così, accanto al papa, il cui ruolo viene raffigurato indebolito dagli scismi, agiscono nel pieno delle loro funzioni gli imperatori ed i loro delegati, così come i vescovi africani.

A ciò si aggiunge il fatto che l'autore sostituisce all'ampio orizzonte geografico schizzato ad arte dalle precedenti collezioni, un altro, ben delimitato, rappresentato dalla città di Roma, entro il quale si svolgono tutte le vicende trattate e dove tutte le autorità indicate esercitano la loro giurisdizione, secondo le loro proprie prerogative – *in primis* l'imperatore, coadiuvato all'interno della città dai suoi rappresentanti.

⁴² La mia proposta è motivata dall'analisi dei documenti contenuti nella raccolta, il possibile contesto di redazione e il confronto con il materiale "pubblicistico", a carattere giuridico e liturgico, composto negli stessi anni. A tal proposito si veda Verardi, *La genesi del primo Liber Pontificalis*, pp. 247-281 e 360-413.

⁴³ In realtà anche la *collectio* di Modena, sopracitata, non contiene alcun canone dei concili dell'antichità, ma in quel caso la scelta del suo redattore è facilmente comprensibile dato il suo esclusivo interesse per la legislazione papale.

Così facendo l'autorità papale, pur riconosciuta, viene molto ridimensionata sia nella portata della sua azione spaziale, sia nella sua autonomia operativa: l'istituzione è rappresentata preda dell'incertezza, cui pone rimedio solo l'intervento degli imperatori e, soprattutto, dei loro rappresentanti locali, i quali si occupano di ristabilire l'ordine in città e sono anche munifici fondatori di chiese – con una interessante antitesi rispetto alla proposta del *Liber Pontificalis*, per il quale è solo il papa a fondare e dotare le chiese cittadine⁴⁴.

2.4 Conclusioni parziali

Concludendo, la breve analisi appena condotta sul materiale contenuto in tre collezioni di origine romana, in particolare nel rapporto con il contesto cronologico di loro redazione, sembra indicare chiaramente che esse vennero pensate con l'intento di proporre come reale la peculiare percezione del sistema istituzionale dei loro autori. Inoltre si è anche visto come la scelta ideologica di costoro si sia concretizzata in una precisa struttura, diversa per tutti e tre i casi, capace di rendere subito manifesto il ruolo riservato alle singole autorità rappresentate.

Sul finire del secolo V gli autori della *collectio Quesnelliana* avevano optato per una struttura di tipo tradizionale, con il desiderio di proporre l'immagine di una normativa papale che si conformava pienamente al diritto dell'antichità, traendo da ciò legittimazione e autorità, ma che si presentava come la più estesa possibile mediante l'uso calcolato delle indicazioni geografiche.

Poco più tardi, cioè nei primi decenni del VI secolo, una nuova coscienza della Chiesa romana e una chiara volontà di autorappresentazione, avevano condotto Dionigi il Piccolo a redigere due distinte raccolte, una di canoni e una di sole decretali, proponendo in entrambi i casi l'immagine di un'autorità papale giuridicamente universale: la sola allo stesso tempo garante della liceità del diritto della Chiesa e capace di legittimare, e riplasmare, le norme tradizionali secondo la sua volontà, secondo una visione già proposta da Innocenzo I e sistematizzata da Leone Magno e Gelasio.

A questa visione si oppone, infine, il sistema istituzionale proposto dagli autori della *collectio Avellana*, subito dopo la metà dello stesso VI secolo: ad un papato la cui autorità era presentata come fonte del diritto nel contesto della tradizione canonica, corrisponde in questo caso un papato sfibrato dagli scismi, cui si affiancano le autorità laiche, anche locali, nuovamente operanti con piene funzioni, all'interno della città.

⁴⁴ Su questo già Verardi, *La genesi del primo Liber Pontificalis*, pp. 360-413, con ulteriori dimostrazioni.

3. *Un secondo, e breve, saggio: collezioni di regioni diverse a confronto*

Prima di proporre delle conclusioni mi soffermerò brevemente su altri due esempi che, ampliando il quadro della casistica proposta, possono allo stesso tempo aggiungere dati per una più ampia valutazione dell'esperienza l'esperienza romana, e fornire nuovi elementi di riflessione e/o confronto.

Mi riferisco a due collezioni coeve alle precedenti, ma realizzate in contesti geografici diversi, che possono essere analizzate sia come prodotti a sé stanti, sia in rapporto a quelle romane: l'una composta a Costantinopoli, la cosiddetta *Synagogé L titulorum* di Giovanni Scolastico⁴⁵; l'altra probabilmente ad Arles, la *collectio Sanctimauriana*⁴⁶.

3.1 *Le raccolte canoniche di Giovanni Diacono*⁴⁷

La prima raccolta, ci permette di esaminare il caso della produzione canonistica di una Chiesa che proprio in questi anni, come si è già detto, era in aperta concorrenza con quella di Roma in materia di autorità e giurisdizione: essa fu redatta a Costantinopoli intorno al 550, ad opera di Giovanni Scolastico, il quale diverrà patriarca della città imperiale nel 565⁴⁸.

Sull'esempio del *Digesto*, e con l'ausilio di materiale proveniente da una collezione di 60 titoli redatta nel 535 oggi andata perduta, la raccolta contiene secondo un ordine sistematico i canoni dei principali concili dell'antichità, canoni tratti da lettere episcopali di varia provenienza (in particolare di s. Basilio), gli 85 canoni degli apostoli, cui fu aggiunta, forse in un secondo momento, un'appendice di 87 costituzioni imperiali di materia ecclesiastica tratte dalle *Novelle* di Giustiniano⁴⁹.

Come si può notare, vi sono delle notevoli divergenze rispetto alla struttura e alla selezione del materiale effettuata dagli autori delle collezioni romane: innanzitutto, ed in maniera lampante, la struttura è di tipo sistematico e manca del tutto l'autorità papale, sostituita dalla sapienza dei santi vescovi dell'Oriente; in secondo luogo, accanto ai concili dell'antichità e ai vescovi appare con forza l'autorità imperiale, rappresentata nella sua piena potestà di legiferare su argomenti di natura ecclesiastica.

⁴⁵ Sulla figura di Giovanni si veda Van den Ven, *L'accession de Jean*, pp. 320-352.

⁴⁶ Riguardo alla raccolta *Sanctimauriana* si veda Kery, *Canonical Collections*, pp. 45-46, con ulteriore bibliografia e, soprattutto, Turner, *The Collection*, pp. 1-11. Le proposte da me avanzate in questa sede riguardo a questa collezione si basano sull'edizione ancora inedita che ho realizzato di essa.

⁴⁷ Sul diritto canonico bizantino altomedievale e sulle collezioni orientali si veda il volume *The History of Byzantine and Eastern Canon Law* e in particolare i contributi di Ohme, *Sources of the Greek Canon Law*, pp. 24-114, e Troianos, *Byzantine Canon Law*, pp. 115-169.

⁴⁸ La raccolta è stata edita da Benesevic, *Iohannis Scholastici*.

⁴⁹ Su questo si veda Troianos, *Byzantine Canon Law*, pp. 131-135, che elenca con precisione quali siano le novelle utilizzate dal compilatore (tutte comprese nell'arco cronologico 535-546), ponendosi anche in chiave problematica rispetto alla selezione svolta da questo, senza però proporre una qualche soluzione.

Questo confronto tra la visione istituzionale nelle due capitali dell'impero evidenzia chiaramente, soprattutto in relazione all'opera di Dionigi, la profonda divergenza ecclesiologica tra i due orizzonti culturali ma anche, ed è l'aspetto a mio avviso più interessante, l'uso da parte di entrambe le Chiese della tecnica del silenzio, per escludersi vicendevolmente.

3.2 *La raccolta Sanctimauriana*

Il secondo esempio, invece, essendo redatto in un contesto in cui le autorità operanti a livello locale sono lontane dalle aspirazioni universalizzanti del papa o dell'imperatore, ci permette di avere un saggio della particolare visione del sistema istituzionale dal punto di vista di una realtà per certi aspetti periferica.

La *collectio Sanctimauriana*, infatti, è una raccolta canonica redatta tra la metà e la fine del secolo VI, probabilmente ad Arles e sicuramente in Gallia meridionale, che utilizza materiale proveniente sia da Roma, sia dagli importanti archivi locali. Essa è organizzata cronologicamente e raccoglie documenti per un arco compreso tra la seconda metà del secolo IV e la fine del VI: in particolare i canoni dei concili dell'antichità, alcuni canoni africani, i canoni di Calcedonia con le lettere di conferma dell'imperatore Marciano, gli atti di alcune sinodo romane, alcune decretali papali e alcune sinodo locali della Spagna visigota e della Gallia merovingia. A questi testi propriamente giuridici si affiancano poi, in maniera non sempre ordinata, dei documenti accessori, come una versione del *Liber Pontificalis* romano preceduta da un catalogo papale, e una lista delle principali città e province dell'impero.

Anche in questo caso, come era già avvenuto per la *collectio Quesnelliana*, è l'indice posto in apertura della raccolta a fornirci direttamente una chiave di lettura per interpretare l'idea delle autorità istituzionali e dei loro rapporti tra esse secondo il suo autore.

Esso suddivide la raccolta in 20 *capitula*, a loro volta distribuiti in tre macro-settori: *item grecorum*, cioè i concili dell'antichità di area orientale; *item latinorum*, quelli d'Occidente; *item epistule decretales*, cioè alcune lettere papali (di Leone, Simmaco, Innocenzo I, Celestino, Zosimo e Siricio). Un solo documento non appartiene a nessuno di questi gruppi, cioè i *Canones Spanie ubi fuerunt episcopi LXII quando Recaredus conversus est*.

Scorrendo i singoli capitoli risultano immediatamente alcune caratteristiche evidenti: appartengono ai canoni latini sia gli atti di una sinodo di Cartagine (419), di Telepta o Zella (418), che di Roma (378), ordinati non in maniera cronologica, cui seguono, questa volta in serie ordinata, 13 sinodo locali della Gallia merovingia; per quanto riguarda le decretali papali interessa solo il nome del papa che le ha emanate, e non viene fatto alcun riferimento né al loro destinatario né al suo luogo di residenza.

Lontano dai gangli del potere, dunque, il sistema istituzionale proposto da questa raccolta è allo stesso tempo tradizionale per macrostruttura ed in-

novativo per materiale selezionato: accanto all'autorità dei più antichi concili orientali, infatti, il suo autore sembra riconoscere quelle dei sinodi di Cartagine, di Roma e delle chiese della Gallia, che precedono l'autorità dei pontefici, con le cui decretali si chiude la raccolta: si può dire in maniera sintetica che la visione in questo caso sia prettamente ecclesiastica ed episcopale, con una propensione per la dimensione collegiale dell'istituzione a discapito di quella monarchico-episcopale proposta negli stessi anni dalla collezione di Dionigi o dalla *Quesnelliana*, raccolte che gli autori della *collectio Sanctimauriana* conoscono, ma dai quali decisero comunque di distaccarsi con creativa libertà.

4. Conclusioni

I dati raccolti mi sembrano convalidare la plausibilità della proposta avanzata, sebbene la questione richieda ben altro spazio per essere affrontata con una qualche pretesa di completezza.

Passando dal piano teorico a quello pratico, infatti, sono emerse importanti variabili di cui tener necessariamente conto se si intende valutare in modo obiettivo il materiale precedentemente indicato. Mi riferisco ai problemi relativi alla storia del testo: tra questi i più ostici derivano dal fatto che gran parte della produzione di questi secoli è ancora inedita, che la tradizione manoscritta che li tramanda è quasi tutta della prima età carolingia e che, comunque, queste raccolte rappresentano solo un campione superstite, seppur ampio, della produzione di quel secolo.

Il problema della penuria di edizioni critiche delle raccolte di diritto canonico tardoantico e altomedievale è stato posto come pressante già negli anni Settanta da Hubert Mordek, il quale segnalava la necessità di riaprire una nuova stagione di edizioni, effettuate con criteri moderni, al fine di poter fare storia della Chiesa avendo veramente conoscenza dei suoi *statuta*⁵⁰.

All'interno della prospettiva di ricerca indicata in questo lavoro però non basterebbe editare le singole collezioni canoniche, o i singoli testi, in maniera tradizionale, ma sarebbe opportuno valutare ogni singolo testimone della tradizione manoscritta di una raccolta canonica come concretizzazione storica del suo utilizzo e possibile adattamento all'interno di un ben preciso momento e contesto storico: ogni manoscritto, infatti, oltre ad essere testimone di una collezione, che ha avuto origine in un passato più o meno lontano, con le sue possibili implicazioni politico-ideologiche che abbiamo qui provato ad evidenziare, è anche il testimone dell'accoglienza di quel modello, della sua integrazione o della sua revisione, in luoghi e tempi molto spesso chiaramente individuabili. Per tale motivo, credo sarebbe necessario superare in questo caso il vecchio concetto della ricerca del "testo originale" – grazie anche al fatto che molti dei *documenta* contenuti in queste collezioni sono già stati oggetto

⁵⁰ Mordek, *Il diritto canonico*, p. 152.

di un'edizione critica moderna –, e dedicarsi, invece, a edizioni o trascrizioni critico-interpretative che permettano di comprendere il reale spessore storico di queste raccolte. Ricordando che le collezioni sono materiale d'uso quotidiano, aperte per definizione a integrazioni e revisioni: dietro ogni manoscritto c'è una storia che vale la pena di conoscere e raccontare, c'è l'agire nella storia di vescovi e chierici, che, a volte lontano dalle più alte *querelles* teologiche, hanno materialmente manifestato in esse la loro propria visione della Chiesa, fornendo alle loro comunità un quadro istituzionale di riferimento, che comunque qualcuno ha reputato opportuno conservare sino a noi.

Opere citate

- A. Assmann, *Ricordare. Forme e mutamenti della memoria culturale*, Bologna 2002.
- J. Assmann, *La memoria culturale*, Torino 1997.
- G. e P. Ballerini, *Codex canonum ecclesiasticorum et constitutorum sanctae sedis apostolicae. Appendix ad S. Leonis Magni opera* 3, Venetiis 1757, coll. 1-472.
- V.N. Benesevic, *Iohannis Scholastici Synagoga Titulorum*, MÜNICH 1937.
- O. Capitani, *Le istituzioni ecclesiastiche medievali: tra ideologia e metodologia*, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», 30 (1976), pp. 345-362.
- O. Capitani, *Storia ecclesiastica come storia della "coscienza del sistema"*, in *Forme di potere e struttura sociale in Italia nel Medioevo*, a cura di G. Rossetti, Bologna 1977, pp. 41-55.
- Collectio Quesnelliana*, in *PL*, 56, coll. 359-747.
- E. Conte, *Diritto comune. Storia e storiografia di un sistema dinamico*, Bologna 2009.
- L. Duchesne, *La première collection romaine des décrétales*, in *Atti del II congresso internazionale di archeologia cristiana*, Roma 1902, pp. 159-162.
- P. Fournier, G. Le Bras, *Histoire des collections canoniques en Occident depuis les Fausses Décrétales jusqu'au Décret de Gratien*, 1, Paris 1931 (ed. anast. Aalen 1972).
- L. Fowler-Magerl, *Clavis Canonum: Selected Canon Law Collections before 1140 access with data processing (MGH, Hilfsmittel 21)*, Hannover 2005.
- Ch. Fraisse-Coué, *La crescente incomprensione tra l'Oriente e l'Occidente (451-518)*, in *Storia del Cristianesimo*, 3, pp. 154-202.
- G. Fransen, *Principes d'édition des collections canoniques*, in «Revue d'histoire ecclésiastique», 66 (1971), pp. 125-136.
- C. Gallagher, *Church Law and Church Order in Rome and Byzantium*, Aldershot 2002.
- J. Gaudemet, *Les sources du droit de l'Église en Occident du II^e au VII^e siècle*, Paris 1985.
- J. Gaudemet, *Storia del diritto canonico. Ecclesia et Civitas*, Cinisello Balsamo (Mi) 1998.
- Gregorio di Tours, *Libri Historiarum X*, edd. B. Krusch, W. Levison, in *MGH, Scriptores rerum Merovingicarum*, 1.1, Hannoverae 1951, pp. 216-223.
- O. Günther, *Epistolae Imperatorum, Pontificum, et aliorum inde ab anno 308 ad annum 553 datae Avellana quae dicitur collectio*, 1-2, Wien 1895-1898.
- The History of Byzantine and Eastern Canon Law to 1500*, edd. W. Hartmann, K. Pennington, Washington D.C. 2012.
- D. Jasper, H. Fuhrmann, *Papal Letters in the Early Middle Ages*, Washington D.C. 2001.
- L. Kéry, *Canonical Collections of the Early Middle Ages (ca. 400-1140)*, Washington D.C. 1999.
- G. Le Bras, *Notes pour servir à l'histoire des collections canoniques*, in «Revue historique de droit français et étranger», s. 4^e, 8 (1929), pp. 95-131.
- G. Le Bras, *Notes pour servir à l'histoire de collections canoniques III. Un moment décisif dans l'histoire de l'Église et du droit canoniques: la renaissance gélasienne*, in «Revue historique de droit français et étranger», s. 4^e, 9 (1930), pp. 506-518.
- F. Maassen, *Geschichte der Quellen und der Literatur*, Gratz 1870 (ed. anast. Graz 1957).
- P. Maraval, *Il concilio di Calcedonia*, in *Storia del Cristianesimo*, 3, pp. 93-119.
- P. Maraval, *La politica religiosa di Giustiniano*, in *Storia del Cristianesimo*, 3, pp. 373-406.
- H. Mordek, *Dionigi il Piccolo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 40, Roma 1991, pp. 199-204.
- H. Mordek, *Il diritto canonico fra tardo antico e alto medioevo*, in *La cultura in Italia fra tardo antico e alto medioevo*, Roma 1981, pp. 149-164.
- H. Mordek, *Kirchenrecht und Reform in Frankenreich. Die collectio Vetus Gallica, die älteste systematische Kanonensammlung des fränkischen Gallien. Studien und Edition*, Berlin-New York 1975.
- H. Ohme, *Sources of the Greek Canon Law to the Quinisext Council (691/2): Councils and Church Fathers*, in *The History of Byzantine and Eastern Canon Law*, pp. 24-114.
- P. Quesnel, *Ad S. Leonis Magni Opera. Appendix 2*, Lutetiae Parisiorum, sumtibus Johannis Baptistæ Coignard 1675, coll. 13-242.
- T. Sardella, *Società, Chiesa e Stato nell'età di Teodorico. Papa Simmaco e lo scisma laurenziano*, Soveria Mannelli (Catanzaro) 1996.
- A. Scharnagl, *Die kanonistische Sammlung der Handschrift von Freising*, in *Wissenschaftliche Festgabe zum zwölftundertjährigen Jubiläum des heiligen Korbinian*, MÜNICH 1924, pp. 126-146.
- E. Schwartz, *Die Kanonensammlung von Johannes Scholastikos*, MÜNICH 1933.

- E. Schwartz, *Die Kanonessammlung der alten Reichskirche*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung», 35 (1936), pp. 1-114.
- C. Silva Tarouca, *Epistularum Romanorum Pontificum ad vicarios per Illyriam aliosque episcopos Collectio Thessalonicensis ad fidem Cod. Vat. Lat. 5751*, Roma 1937.
- C. Silva Tarouca, *Nuovi studi sulle antiche lettere dei papi*, in «Gregorianum», 12 (1931), pp. 3-56, 349-425, 547-598.
- C. Sotinel, *Il fallimento in Occidente: la questione dei Tre Capitoli*, in *Storia del Cristianesimo*, 3, pp. 407-432.
- C. Sotinel, *Roma e l'Italia dalla fine dell'Impero al regno gotico*, in *Storia del Cristianesimo*, 3, pp. 274-310.
- Storia del Cristianesimo. Religione, politica, cultura*, 3, *Le chiese d'Oriente e d'Occidente (432-610)*, a cura di L. Petri, edizione italiana a cura di E. Prinzivalli, Roma 2002.
- A. Strewe, *Die Canonessammlung des Dionysius exiguus in der ersten Redaktion*, Berlin-Leipzig 1931.
- P. Supino Martini, *Per lo studio delle scritture altomedievali italiane. La collezione canonica chietina (Vat. Reg. Lat. 1997)*, in «Scrittura e civiltà», 1 (1977), pp. 133-154.
- G. Tabacco, *Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano*, Torino 1978.
- S. Troianos, *Byzantine Canon Law to 1100*, in *The History of Byzantine and Eastern Canon Law*, pp. 115-169.
- C.H. Turner, *The Collection Named after the MS of St. Maur*, in «Journal of theological studies», 32 (1930-1931), pp. 1-11.
- P. Van den Ven, *L'Accession de Jean le Scolastique au siège patriarcal de Constantinople en 565*, in «Byzantion», 35 (1965), pp. 320-352.
- A.A. Verardi, *La genesi del primo Liber Pontificalis romano e la Chiesa di Roma nel secolo VI*, Tesi di dottorato discussa presso l'Università di Roma Tor Vergata nell'a.a. 2012-2013.
- A.A. Verardi, *La genesi del Liber Pontificalis alla luce delle vicende della città di Roma tra la fine del V e gli inizi del VI secolo. Una proposta*, in «Rivista di storia del cristianesimo», 1 (2013), pp. 7-28.
- E. Wirbelauer, *Zwei Päpste in Rom*, München 1993.
- H. Wurm, *Studien und Texte zur Decretalensammlung des Dionysius Exiguus*, Bonn 1939.

Abstract

Il contributo intende proporre alcuni spunti metodologici per l'analisi delle collezioni altomedievali di diritto canonico come fonti per la storia istituzionale, utilizzando come punto focale il concetto di "sistema", proposto da Ovidio Capitani negli anni Settanta del Novecento. Dopo una introduzione a carattere teorico, nella quale si è tentato di proporre un modello generale di indagine su questo tipo di fonti, le tesi proposte sono state testate su un gruppo esemplare di collezioni altomedievali. Sulla base di queste sono stati realizzati due saggi esplorativi per valutare la loro validità in indagini con una prospettiva sia diacronica, che hanno cioè lo scopo di mettere in luce la possibile variazione/evoluzione della percezione del sistema all'interno di un determinato contesto geografico (in questo caso sono state prese in esame le *collectiones* Quesnelliana, Dionisiana e Avellana), sia sincronica, che intendono cioè valutare la testimonianza offerta da raccolte composte nello stesso periodo ma in contesti politico-geografici differenti (l'analisi si è concentrata principalmente sulla raccolta bizantina denominata *Synagogé L titulorum* di Giovanni Diacono e sulla *collectio Sanctimauriana*, prodotta negli stessi anni in Gallia).

For a history of the "system" ... or just of its perception. First, and minimal, reflections on some early medieval canon law collections.

The paper aims to propose some methodological ideas for the analysis of collections of early medieval canon law as sources for the institutional history, using as a focal point, the concept of "system", proposed by Ovidio Capitani in the Seventies of the Twentieth century. After a first part purely theoretical, in which it is attempted to propose a model of investigation about this type of sources, the thesis proposals were then tested on a select group of early medieval collections. On the basis of these theories I have conducted two short reports to assess their validity in investigations with a view both diachronic, with the aim of highlighting the possible variation/evolution of the perception of the system in a given geographical context (in this case I examined the *Collectiones Quesnelliana*, *Dionysiana* and *Avellana*) and synchronic, which means that evaluate the testimony offered by collections made in the same period but in different geo-

graphical and political contexts (the analysis focused mainly on the byzantine collection called *Synagoge L titulorum John Deacon* and the *collectio Sanctimauriana*, produced in the same years in Gaul).

Keywords: Early Middle Age; Medieval West; Medieval canon law; Ecclesiology; Roman Church; Canon Law Collections.

Andrea Antonio Verardi
Unversità degli Studi di Roma “La Sapienza”
andrea.antonio.verardi@gmail.com